

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	206
Data di Arrivo		Data di Partenza	25/01/2017
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
		Data di Pubblicazione	
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	LORO PEC
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	LORO PEC
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Sig.ri Consiglieri Nazionali
Pec_mail	LORO PEC
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8	3	2017	AS	bb

Oggetto:	Informazioni ed indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, nonché degli obblighi relativi all'anticorruzione.
-----------------	---

Care/i colleghe/i,

a scopo puramente informativo, con la presente si ricorda quanto già comunicato con le circolari CONAF n. 4_2016 e n. 18_2016 riguardo alle scadenze entro gennaio 2017 degli obblighi di pubblicità e trasparenza nonché in termini di anticorruzione da parte delle Pubbliche amministrazioni.

Le scadenze sono:

- 1) L'obbligo di nominare tempestivamente (per chi non avesse ancora provveduto) il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- 2) Predisposizione e pubblicazione, entro il **16 gennaio 2017**, della scheda relativa la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione secondo quanto indicato al seguente link del sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=90f790910a778042272c3c807c1dcd86.

La relazione riguarda i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal Piano nazionale anticorruzione e le misure già adottate in attuazione delle linee guida.

- 3) Adozione e pubblicazione entro il **31 gennaio 2017** del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – PTPCT 2017-2019.
- 4) Al **31 gennaio 2017** è fissata la scadenza che le PA devono rispettare per adempiere agli obblighi introdotti o modificati della nuova disciplina in materia di trasparenza, avendoli già preventivamente individuati nei loro PTPCT e pertanto debbono adeguare tempestivamente i propri siti web con i dati e le informazioni da pubblicare, tenuto conto delle disposizioni in materia di trasparenza previste dal Dlgs 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016.
- 5) Sempre il **31 gennaio 2017** le Stazioni Appaltanti (SA) devono adempiere all'obbligo di pubblicazione e comunicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016.

Relativamente al punto 1) si rammenta che tra le modifiche intervenute con il d.lgs. 97/2016 vi è l'unificazione in carico ad un unico soggetto dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Per tale motivo, come riportato dal nuovo PNA, è richiesto all'organo di indirizzo di formalizzare “con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza”.

Relativamente al punto 3), come sottolineato nella delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità sul PNA 2016.

Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. In attesa della realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. I

PTPCT devono, invece, essere pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall'adozione.

Qui di seguito si riportano alcuni punti salienti per la redazione del PTPCT 2017-2019 :

1. **Obiettivi Strategici e Coordinamento fra gli strumenti di programmazione.**

Nel PTPC devono essere riportati gli obiettivi strategici definiti dall'organo di indirizzo in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati ivi inclusi, quindi, il piano della performance e il documento unico di programmazione.

E' raccomandato riportare nel DUP (documento unico di programmazione) almeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza con i relativi indicatori di performance.

2. **Il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni.**

Dare evidenza:

- del coinvolgimento avvenuto degli organi di indirizzo politico- amministrativo e/o degli uffici di diretta collaborazione;
- degli stakeholder interni ed esterni;
- delle iniziative programmate per rafforzare tale coinvolgimento;

E' necessario **indicare nel PTPC le regole procedurali** fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva, sia in fase preparatoria, sia in fase di implementazione del PTPC, sotto il coordinamento del RPCT. Ove necessario, il PTPC può rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni.

3. Il ruolo del RPC.

Il PTPC deve esplicitare i poteri di interlocuzione e di controllo e la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa del RPCT e della struttura di supporto, nonché l'attribuzione di un supporto conoscitivo e operativo riconosciuto al RPCT.

IL PTPC deve dare evidenza di un reale modello in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione.

4. Il sistema di monitoraggio.

Il Sistema di monitoraggio sull'implementazione del PTPC deve essere chiaramente esplicitato indicando sia tempi, sia responsabili del monitoraggio, sia i documenti che ne attesteranno l'avvenuta attuazione.

5. Analisi del contesto esterno.

L'analisi del contesto esterno deve riportare dati significativi dando evidenza dell'impatto dei dati sul rischio corruttivo per la propria organizzazione.

6. Analisi del contesto interno.

E' importante riportare nel Piano la complessità organizzativa dell'amministrazione, attraverso l'esame:

- della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità interne;
- delle politiche, degli obiettivi e strategie dell'ente;
- della strutturazione dei controlli interni.

Inoltre, è importante riportare nel Piano eventi o ipotesi di reato verificatesi in passato o su procedure derivanti dagli esiti del controllo interno.

Devono essere mappati tutti i processi organizzativi, con identificazione delle fasi e dei relativi responsabili.

5

Se, come nella gran parte dei casi, l'ente non ha completato la mappatura dei processi o ritiene di dover acquisire una nuova metodologia per la mappatura dei processi, nel PTPC deve essere riportato il piano di attuazione.

7. Analisi e valutazione del rischio.

E' necessario evidenziare gli eventi rischiosi per ciascun processo analizzato, identificando le cause che lo rendono possibile/probabile.

8. Misure di prevenzione.

Devono essere individuate le misure con cui si vogliono trattare i singoli rischi individuati e di cui si è deciso il trattamento.

Le misure devono essere programmate indicando tempi, responsabili, indicatori di monitoraggio.

Le misure devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili.

È inoltre necessario che siano individuati i soggetti attuatori, le modalità di attuazione di monitoraggio e i relativi termini.

9. Trasparenza.

Il PTPC deve contenere un'apposita sezione denominata Trasparenza contenente la definizione delle misure organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente.

In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Inoltre la sezione trasparenza dovrà indicare o richiamare il regolamento per il nuovo accesso civico secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC a riguardo.

10. Rotazione.

Al fine di evitare che la rotazione sia impiegata al di fuori di un programma predeterminato e possa essere intesa o effettivamente utilizzata in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione, è necessario che nel PTPC:

- siano chiariti i criteri;
- sia individuata la fonte di disciplina;
- si dia evidenza di un'adeguata programmazione della rotazione.

I criteri della rotazione possono essere indicati nel PTPC oppure si può rinviare la disciplina della rotazione a ulteriori atti organizzativi già in vigore.

Nel PTPC è necessario siano indicate le modalità attraverso cui il RPCT effettua il monitoraggio riguardo all'attuazione delle misure di rotazione previste e al loro coordinamento con le misure di formazione.

11. Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.

Tra le misure da programmare nel PTPC vi sono quelle relative alle modalità di attuazione delle disposizioni del d.lgs. 39/2013, con particolare riferimento alle verifiche e ai controlli dell'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi.

L'Autorità si è più volte pronunciata su tale materia e ha adottato linee guida relative al ruolo e funzioni del RPCT nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità

12. Whistleblowing.

Nel PTPC si deve riportare la procedura finalizzata a garantire la tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC a riguardo.

13. Formazione.

Nel PTPC occorre inserire il piano dell'offerta formativa avendo cura di specificare i temi specifici per specifiche tipologie di fruitori ed i costi, oltre ad evidenziare, come per ogni altro procedimento, la mappatura del flusso dei procedimenti legati alla formazione.

Relativamente al punto 4) si informa che il 28 dicembre scorso l'ANAC ha pubblicato, con Delibera n. 1310, le *“prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*. Si tratta delle linee guida definitive su dati, documenti e informazioni, a pubblicazione obbligatoria, che devono essere resi evidenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale delle PA. Nell'All. 1, della succitata delibera si trova l'elenco degli obblighi di pubblicazione.

Come recitano testualmente le disposizioni dell'Autorità, in riferimento agli obblighi introdotti o modificati dal d.lgs. 97/2016, i dati e le informazioni da pubblicare si riferiscono al periodo successivo al 23 giugno 2016, data di entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, pertanto, la reale scadenza che le Amministrazioni sono tenute a rispettare per le novazioni introdotte è il 31 gennaio 2017, data dalla quale partirà effettivamente l'attività di vigilanza dell'ANAC.

Sono rinviate, in realtà, le indicazioni circa gli obblighi informativi dei *“titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”*.

I dati che sono stati pubblicati ai sensi della normativa previgente, dovendone garantire l'accessibilità, è auspicabile che **continuino a restare pubblicati anche se non più oggetto di pubblicazione obbligatoria, (e solo modificati)** ai sensi del d.lgs. 97/2016 **fino alla scadenza naturale dell'obbligo**. Infatti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici

obblighi (tre anni successivi alla cessazione dell'incarico per i Consulenti e gli Organi di indirizzo politico/Dirigenti) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati, la durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata **in cinque anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Decorsi tali termini, i relativi dati dovranno essere comunque accessibili.

Si vedano nello specifico alcune **misure concrete di attuazione**:

- **Soggetto che dovrà assolvere agli obblighi di trasmissione (elaborazione/detenzione del dato, trasmissione a chi deve pubblicarlo, o pubblicazione).**

Viene introdotta la facoltà di indicare, in sostituzione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati (intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione), *"il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente"*. Facendo riferimento, in questo caso, ad "una soluzione analoga a quella già adottata in tema di responsabilità dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 35 del d.lgs. 33/2013" si chiarisce esplicitamente che il soggetto che dovrà assolvere agli obblighi di trasmissione (elaborazione/detenzione del dato, trasmissione a chi deve pubblicarlo, o pubblicazione) dovrà essere minimo un funzionario incaricato di P.O. (posizione organizzativa).

- **Scadenze indicate nei PTPCT.**

Viene stabilito che *"l'Autorità nell'effettuare la propria vigilanza terrà conto delle scadenze indicate nel PTPCT, ferme restando quelle per l'aggiornamento (in relazione alla loro periodicità) disposte dalle norme"*. Trattasi dei *"termini entro i quali ogni amministrazione"*, nell'ambito della programmazione della trasparenza, *"deve prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi"*.

Relativamente al punto 5) Restano invariate per l'anno 2017 le modalità operative per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto riguardanti il 2016, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016. Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2017 sia quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD).

A riguardo si ricorda che le Stazioni Appaltanti (SA) per adempiere all'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016, devono:

- Trasmettere all'Autorità, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, solo mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l'avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nell'apposito modulo PDF (si deve utilizzare esclusivamente la versione del modulo aggiornata al 15 gennaio 2016), il codice fiscale della Stazione Appaltante e l'URL di pubblicazione del file XML per l'anno in corso. I messaggi PEC ricevuti attraverso canali diversi dalla PEC dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it, compresi quelli ricevuti attraverso la casella protocollo@pec.anticorruzione.it, non saranno considerati validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborate. Inoltre, si ricorda che l'indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti di cui all'art.1 comma 32 della legge 190/2012.
- Pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all'articolo 4 della Deliberazione n.39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dall'Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).

Si ricorda, inoltre, che relativamente all'anno 2016, molti Comuni del Nord, del Centro e del Sud Italia non sono in regola con gli adempimenti, ed hanno avuto ESITO FALLITO dall'esame del file XML.

Si ricorda, infine, che i documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

Naturalmente, tale documento costituisce solo un'indicazione di massima delle scadenze e degli obblighi di attuazione di quanto previsto in termini di trasparenza ed anticorruzione e, pertanto, per un completo assolvimento di quanto prescritto si rimanda alla normativa di riferimento.

Cordiali saluti,

F.to Il Presidente
Andrea Sisti, Dottore Agronomo



ALLEGATO: Delibera ANAC n.1310 del 28/12/2016.

che, riguardo agli obblighi di cui al **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”**, ciascun Ordine e Federazione dovrà attivare, sul proprio sito internet, un'apposita sezione denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

Gli atti ed i provvedimenti di cui è fatto obbligo di pubblicazione nell'area dedicata alla trasparenza sono riassunti nella lista già inviata con circolari CONAF n. 10_2014 e 64_2014 e riportati in forma estesa nel succitato D.Lgs 33/2013.

Quanto già comunicato è stato confermato dalla sentenza n. 11391 del TAR Lazio del 24 settembre scorso che ha respinto il ricorso di alcuni Consigli dell'Ordine professionale (degli Avvocati), avverso le delibere dell'**Autorità nazionale anticorruzione** (nn. 144 e 145 del 2014), con cui veniva specificata l'**applicabilità** diretta anche agli Ordini professionali di quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal DLgs. 33/2013.



Tale problematica era già stata affrontata anche a livello più generale. Il Presidente del Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali aveva sottoposto all'ANAC (nota del 23 febbraio 2014) un parere sulla **non applicabilità** a detti enti delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza. Ma l'ANAC aveva risposto – proprio con la delibera n. 145/2014 – che, pur tenendo in considerazione detta **peculiare natura** degli enti esponenziali delle comunità professionali, la loro **appartenenza** alla categoria degli **enti pubblici non economici** imponeva l'adozione di tutti gli obblighi e gli adempimenti tesi a **prevenire** la corruzione.

Il TAR ribadisce, pertanto, la **legittimità** di tali delibere, precisando l'**operatività** nei confronti degli enti in questione, in via diretta (e **non mediata** da atti applicativi emessi dai medesimi organismi interessati), di tutta la normativa in materia di **contrasto alla corruzione**, compresi gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. Per giungere a tale conclusione i giudici del Lazio affrontano, una ad una, tutte le argomentazioni opposte dai ricorrenti.

Da questa norma risulta che la natura associativa **non impedisce** l'iscrizione al novero degli **enti pubblici non economici**. Lo stesso deve dirsi per le altre peculiari caratteristiche degli enti in discorso, quali l'**autonomia patrimoniale e finanziaria**, il **finanziamento** solo mediante i contributi degli iscritti, la potestà di **auto-organizzazione**.

Per il TAR, non risulta dirimente neppure la **mancata ricomprensione** degli Ordini nel conto economico consolidato dello Stato, ovvero tra gli enti individuati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica). Il cuore della questione *“l'esenzione solo di alcuni enti pubblici non economici, rispetto alla generalità della categoria e rispetto a tutti gli altri enti pubblici, dall'osservanza dei detti obblighi, comporterebbe – essa sì – la lesione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione”*.

Le **conseguenze pratiche** e organizzative di tale sentenza sono l'applicazione in toto della disciplina per la prevenzione della corruzione e delle relative delibere dell'ANAC, per cui sarà necessario che gli Ordini professionali, nell'ambito della loro autonomia:

- provvedano alla **predisposizione** del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza, nonché alla nomina dei rispettivi Responsabili (RPC e RT);
- che essi curino l'adempimento agli obblighi di trasparenza di cui al DLgs. 33/2013;
- che essi osservino i divieti in materia di **inconferibilità** ed **incompatibilità** degli incarichi di cui al DLgs. 39/2013.

Tutto ciò pur evidenziando talune **problematicità** soprattutto in relazione alle strutture di **minore complessità**.



Pertanto, si comunica che da parte dell'Autorità guidata da Raffaele Cantone, come previsto dalla legge Severino, è in corso una verifica "porta a porta" sul rispetto degli adempimenti anticorruzione da parte degli Ordini professionali. In particolare nessun ordine potrà sottrarsi a due differenti adempimenti.

- 1) Il primo legato alla nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente sia a livello nazionale sia a livello locale.
- 2) Il secondo relativo, invece, agli oneri sulla trasparenza. Adempimenti a cui, ad avviso dell'Anac, gli ordini non potranno venire meno in quanto enti pubblici non economici anche se originariamente pensati per le amministrazioni centrali e per gli enti pubblici nazionali.

Gli Ordini professionali stanno cercando di dialogare con l'Anac per giungere ad una soluzione che possa da un lato soddisfare le esigenze di trasparenza richieste dall'Autorità e dall'altro lato assecondare le esigenze anche organizzative, delle singole organizzazioni per evitare di incorrere nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 19, del dl 90/2014 (da 1.000 a 10 mila euro). La questione, però, non sembra di immediata soluzione.

Per quanto riguarda la nomina dei referenti anticorruzione e la redazione del piano triennale anticorruzione la sentenza n. 11391 del TAR Lazio del 24 settembre scorso recita:

"... E' ... infondata la censura per cui la nomina del responsabile, per gli enti in questione, potrebbe mancare ove non siano presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, dato che tale figura non potrebbe essere reperita all'esterno (commi VII ed VIII dell'art. 1).

Infatti occorre ritenere che solo ove tali figure dirigenziali vi siano, si dovrà nominare un dirigente; ma qualora esse non siano previste dalla pianta organica (o comunque non siano presenti), si dovrà dare preferenza all'applicazione più lata della norma, e dovrà essere nominato un soggetto non dotato di qualifica dirigenziale.

Inoltre, qualora la redazione del piano non sia possibile a causa della assenza di idonee professionalità all'interno dell'ente, si potrà utilmente fare ricorso al generale istituto dell'accordo tra pubbliche amministrazioni, disciplinato dall'art. 15 della legge n. 241 del 1990: norma, quest'ultima, che soccorre in via generale qualora sia necessario o opportuno che determinate pubbliche amministrazioni svolgano in comune determinate attività o funzioni. ..."

La questione della trasparenza relativa agli oneri, invece, riguarda la pubblicazione online dei redditi professionali e patrimoniali di ciascun iscritto che abbia anche una carica all'interno della singola organizzazione. Quindi, non solo i soli introiti derivanti dall'attività con l'ordine ma anche tutti quelli che derivano non solo dalla attività professionale ma anche dal singolo patrimonio.



In riferimento "ai ritardatari" il Presidente l'Anac ha emanato un recente comunicato che detta alcuni obblighi cui gli enti pubblici economici (così come le partecipate della Pa) devono dar corso

entro fine anno; obblighi anticorruzione indicati dall'Anac nella determinazione 8/2015 che all'art. 3 comma a) recita:

"Gli enti di diritto pubblico non economici comunque denominati, istituiti, vigilati e controllati da una pubblica amministrazione, nazionale, regionale o locale, ivi compresi le agenzie fiscali, gli ordini professionali, le università statali adottano ciascuno un proprio PTPC e un Programma per la trasparenza, integrati come indicato. A tali soggetti si applicano, quindi, pienamente le disposizioni del presente Aggiornamento."

Le scadenze più ravvicinate indicate nella succitata determinazioni sono:

- 6) L'obbligo di nominare tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione.
- 7) Il responsabile anti-corruzione deve quindi predisporre entro il **15 gennaio 2016** una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal Piano nazionale anticorruzione e dare conto delle misure già adottate in attuazione delle linee guida.

Il Link dove poter scaricare la scheda standard per la redazione della relazione e le sue modalità di compilazione e pubblicazione è il seguente:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/piani?id=38bb1c690a778042480ff417f61e86f3>

- 8) Il completo adeguamento alle linee guida deve aversi con l'adozione di misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione entro il **31 gennaio**.
- 9) Le società e gli enti destinatari delle linee guida debbono adeguare tempestivamente i propri siti web con i dati e le informazioni da pubblicare, tenuto conto che le disposizioni in materia di trasparenza previste dal Dlgs 33/2013 si applicano a questi soggetti già in virtù di quanto previsto dall'articolo 24-bis del DI 90/2014.

Infine, nella seduta del 28 ottobre scorso, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l'Aggiornamento per il 2015 del PNA 2013-2016, volto al miglioramento della qualità dei Piani anticorruzione delle amministrazioni pubbliche. Aggiornamento che richiede una rivisitazione e un'analisi dei Piani anticorruzione adottati dalle amministrazioni pubbliche e che si sono rivelati per più aspetti gravemente carenti, soprattutto per la mancata individuazione di adeguate misure di prevenzione della corruzione, che fossero il frutto di una compiuta autoanalisi organizzativa delle amministrazioni, alla ricerca di aree e attività più esposte al rischio di corruzione. I nuovi Piani anticorruzione dovranno essere adottati dalle amministrazioni entro il 31 gennaio 2016, mentre, l'Autorità, da parte sua, userà tutti i poteri e gli strumenti a disposizione, dalla vigilanza sulla qualità delle misure adottate (e sulla loro effettiva attuazione) alla collaborazione fattiva, alla formazione.

A questo fine, nell'ultima parte della determinazione, sono indicati con chiarezza i doveri di attuazione delle amministrazioni, considerati come altrettanti punti di verifica, sui quali l'Autorità svolgerà con carattere prioritario la propria attività di vigilanza.

Si riporta qui di seguito il testo originale:



“VIGILANZA DELL’ANAC: PRIORITÀ E OBIETTIVI

L’Autorità esercita, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. f), della l. 190/2012, «la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni». È in questo modo data evidenza anche alla centralità dell’adozione di misure effettivamente attuabili ed efficaci per la prevenzione della corruzione.

Si ritiene utile, a tal fine, indicare sinteticamente e riassuntivamente le attività che le amministrazioni e gli altri enti dovranno svolgere ai fini del miglioramento della qualità dei PTPC e più in generale delle misure di prevenzione.

Su questi aspetti da considerare attentamente per i PTPC che saranno approvati entro il 31 gennaio 2016, si concentrerà in via prioritaria la verifica, la vigilanza e il controllo dell’Autorità.

Si evidenzia che i PTPC, anche quelli 2016-2018, devono essere pubblicati esclusivamente sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti”, “Corruzione”. In una logica di semplificazione degli oneri, pertanto, essi non devono essere trasmessi all’ANAC né al Dipartimento della Funzione Pubblica. Al fine di consentire il monitoraggio dell’ANAC, le amministrazioni e gli enti mantengono sul sito tutti i PTPC adottati, quindi anche quelli riferiti alle annualità precedenti all’ultima.

• **Trasparenza sul processo di formazione del PTPC**

Il PTPC dovrà dare evidenza al processo effettivamente seguito per la sua adozione. Rilevano, a tal fine, le soluzioni adottate per assicurare il forte coinvolgimento degli organi di indirizzo, sia nella definizione del contenuto del PTPC e delle misure adottate, sia nelle indicazioni date all’amministrazione tutta (dirigenti e dipendenti) sulla necessaria e piena attuazione, con il concorso di tutti i soggetti interessati, delle misure di prevenzione. Tali soluzioni devono, pertanto, essere descritte nello stesso PTPC, che contiene anche disposizioni sulla procedura da adottare per gli aggiornamenti e per la verifica dell’attuazione delle misure.

• **Connessione tra analisi conoscitive e individuazione delle misure**

Il PTPC dovrà indicare con chiarezza il nesso realizzato tra analisi conoscitive a monte e individuazione delle misure. Le misure devono, cioè, essere fondate in modo comprensibile sulle risultanze delle analisi effettuate. Il PTPC dovrà, quindi, dare conto dell’effettivo svolgimento dell’analisi di contesto, esterno e interno, della mappatura dei processi, della mappatura dei procedimenti, della valutazione del rischio. Dovrà, di conseguenza, risultare chiaro per quali motivi l’amministrazione considera a maggior rischio, e quindi tratta con priorità, un’area rispetto ad altre.

• **Centralità delle misure di prevenzione**

Le misure devono essere individuate nei PTPC e la loro attuazione chiaramente programmata. Un PTPC che fosse privo della specifica individuazione di misure con le caratteristiche indicate (chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità, quanto all’effettiva attuazione e quanto all’efficacia) sarebbe ritenuto dall’Autorità come PTPC mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge. L’Autorità vigilerà sull’adozione e sulla completezza delle misure, anche esercitando i conseguenti poteri di ordine di cui al co. 3 dell’art. 1 della l. 190/2012.

• **Misure e responsabilità degli uffici**

Per assicurare che le misure di prevenzione siano coerenti con la legge e con il PNA è essenziale la loro chiara articolazione in specifiche e concrete attività che i diversi uffici devono svolgere per dare loro attuazione. È indispensabile che tale ripartizione di responsabilità sia esplicitata nel



PTPC e che ad esse sia connessa l'attivazione della responsabilità dirigenziale (o di altri strumenti di valutazione della performance, individuale e organizzativa). “

Si ricorda inoltre che L'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori) ha definito le modalità con le quali, a seguito della Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013, ogni anno **ogni singola Pubblica Amministrazione deve pubblicare sul proprio sito istituzionale un documento contenente i dati relativi alle gare di appalto effettuate l'anno precedente.**


Il formato previsto per questo documento è XML e la scadenza prevista per la pubblicazione e trasmissione di questi dati è stata fissata al **31 gennaio** di ogni anno.

Inoltre sempre al **31 gennaio 2016** è stata prorogata la scadenza per la predisposizione e la pubblicazione delle attestazioni degli OIV (organismi Indipendenti di Valutazione di cui all'art.44 del d.lgs. 33/2013) o di strutture con funzioni analoghe. Le attestazioni degli OIV (o di altra struttura con funzioni analoghe), relative all'anno 2015, complete della griglia di rilevazione e scheda di sintesi, dovranno essere pubblicate, entro il **29 febbraio 2016**, nella sezione:

“Amministrazione trasparente” > “Disposizioni generali” > “Attestazioni OIV o di struttura analoga”

Certi di aver fornito un ausilio alle determinazioni che gli Ordini dovranno attuare, si porgono,
cordiali saluti,

F.to Il consigliere segretario
Coordinatore Dipartimento Attuazione
della Riforma Professionale
Riccardo Pisanti, *Dottore Agronomo*



F.to Il Presidente
Andrea Sisti, *Dottore Agronomo*



ALLEGATI:

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- sentenza n. 11391 del TAR Lazio del 24 settembre scorso;
- determinazione ANAC n.12 del 28/10/2015